

LA DELEGA

dell'Avv. Michela Burchi*

MODALITÀ DA SEGUIRE NEI CASI IN CUI SI DEBBA DELEGARE A TERZI IL COMPIMENTO DI ATTI GIURIDICI PROPRI

56

> 1. LA SOSTITUZIONE NELL'ATTIVITÀ GIURIDICA: CENNI.

Un postulato fondamentale dell'autonomia privata è quello per cui il negozio è l'atto mediante il quale un soggetto decide della propria sfera giuridica. Tuttavia, nell'ambito della vita di relazione, si avverte in talune circostanze l'esigenza di farsi sostituire, nello svolgimento di un'attività giuridica, da altri. Basti pensare al caso in cui un soggetto, per lontananza, malattia o per ragioni di opportunità non sia in grado di svolgere personalmente certi compiti e si debba quindi servire di un'altra persona a questo scopo.

Nell'ordinamento giuridico vi sono varie ipotesi di sostituzione, esse coprono una gamma di casi fra loro diversissimi. In queste ipotesi si conferisce ad un soggetto, diverso dall'interessato, un potere di agire grazie al quale la sua attività diventa idonea ad incidere sulla sfera giuridica altrui. Tale potere può essere conferito con una autorizzazione preventiva oppure con una accettazione a posteriori dell'attività svolta da altri.

Abbiamo detto che esistono molte figure di sostituzione, fra loro eterogenee: basti pensare all'indicazione di pagamento (artt. 1188, 1269), all'adesione all'accollo (art. 1273), alla preposizione institoria (art. 2203), alla *negotiorum gestio* (art. 2028). L'ipotesi più importante di sostituzione nell'attività giuridica è senz'altro da ravvisarsi nella figura della rappresentanza. In senso ampio con il termine rappresentanza si indica la legittimazione ad agire per conto altrui. Quando è possibile agire anche in nome dell'interessato si ha una rappresentanza diretta, quando invece si agisce in nome proprio, ma per conto altrui, allora siamo nell'ambito di una rappresentanza indiretta.

Nel diritto romano vigeva un principio fondamentale che era quello dell'esclusione della rappresentanza diretta, pertanto, se era possibile agire per conto di altri (esistevano infatti il mandato e la gestione di affari), non era

comunque possibile spendere il nome altrui, e quindi il trasferimento degli effetti in capo all'interessato avveniva sulla base del rapporto interno esistente fra i due soggetti.

Tuttavia, per venire incontro a esigenze che si manifestavano particolarmente in relazione agli scambi commerciali, questo principio conobbe varie deroghe e temperamenti. Innanzitutto una deroga si ebbe nel caso dei rappresentanti degli incapaci: il tutore del pupillo e il curatore dell'infermo di mente svolgevano funzioni di rappresentanza diretta. Inoltre si ammetteva che ogni acquisto del figlio o del servo producesse effetti direttamente in capo al *pater familias*, e riguardo ai debiti da essi contratti esisteva un sistema di azioni che faceva sì che il padre di famiglia rimanesse obbligato ogni volta che aveva autorizzato il negozio o comunque da questo traesse vantaggio. Si ammetteva inoltre che anche l'acquisto del possesso potesse avvenire tramite un rappresentante e produrre effetti direttamente in capo al rappresentato.

> 2. LA RAPPRESENTANZA IN GENERALE.

Abbiamo detto che si è soliti distinguere fra rappresentanza diretta e indiretta secondo se sia possibile o meno agire in nome dell'interessato. È opportuno precisare adesso che parte della dottrina tende a negare che la figura della rappresentanza indiretta sia riconducibile al fenomeno della rappresentanza, poichè il rapporto fra sostituto e sostituito si basa in genere sul mandato, cioè su un contratto del tutto autonomo rispetto al fenomeno della rappresentanza.

La rappresentanza può essere legale o volontaria, cioè basarsi sulla legge o sulla volontà dell'interessato. La rappresentanza legale si ha quando ci sono situazioni in cui un soggetto non è capace di badare ai propri interessi (es. minore d'età). Essa è disciplinata da norme diverse da quelle di cui agli artt. 1388 e seguenti.

Si discute se possa configurarsi una mera rappresen-

*Studio Legale Associato Pacini-Benvenuti-Burchi di Firenze